

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DELLA SOCIETA' PER AZIONI

REPUBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto, il giorno sei del mese di dicembre
(6/12/2018)

Alle ore diciotto (h. 18,00).
In Treviso e nel mio Studio, in Via San Nicolò n.64.
Avanti a me Comm. Dott. Salvatore ROMANO, Notaio in Treviso,
iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Treviso,
E' PRESENTE

[Redacted]

[Redacted] nella qualità di Amministratore unico della Società per
azioni sotto la denominazione sociale di [Redacted]

[Redacted] avente sede legale in [Redacted]
ove è domiciliato per la carica, capitale sociale Euro
1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) interamente versa-
to, duratura al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta), codice
fiscale partita IVA e numero d'iscrizione al Registro delle
Imprese di Treviso [Redacted] indirizzo di
Posta Elettronica Certificata [Redacted], di na-
zionalità italiana.

Detto Componente, della cui identità personale io Notaio sono
certo, mi chiede di ricevere quest'Atto con il quale far con-
stare in forma pubblica lo svolgimento della riunione assem-
bleare della sopra indicata Società, tenutasi in forma straor-
dinaria per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) variazione della denominazione sociale;
- 2) provvedimenti ai sensi degli articoli 2446 e 2447 del Codi-
ce Civile;
- 3) approvazione dell'eventuale presentazione di domanda di
concordato preventivo ex art. 161, sesto comma, ovvero ex art.
182/bis del R.D. 16 marzo 1942 n.267 e s.m.i., delibere ine-
renti e conseguenti;
- 4) varie ed eventuali.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio dò atto di quanto
segue.

Ai sensi dell'art.9 dello Statuto, assume la Presidenza
dell'Assemblea il Componente [Redacted] il
quale constatato:

- A -
- che codesta Assemblea trovasi riunita in questo giorno luogo
ed ora in forma totalitaria, in assenza di formale avviso di
convocazione;

- B -
che è presente l'intero capitale sociale, e precisamente:

REGISTRATO A TREVISO
in via telematica
06 DICEMBRE 2018
24423, code AT
Esatt € 688,00

iscritto al Registro

Imprese di Treviso -
BISUNO

06 DICEMBRE 2018

n° prot. 16310 del 31/12/18
[Signature]

— a) il [redacted] in proprio, titolare di n. 562.500 (cinquecentosessantaduemilacinquecento) azioni ordinarie del valore nominale complessivo di Euro 562.500,00 (cinquecentosessantaduemilacinquecento/00), pari al 37,50% (trentasette virgola cinquanta per cento) dell'intero capitale sociale, in piena proprietà;

— b) la [redacted] in proprio, titolare di n. 337.500 (trecentotrentasettemilacinquecento) azioni ordinarie del valore nominale complessivo di Euro 337.500,00 (trecentotrentasettemilacinquecento/00), pari al 22,50% (ventidue virgola cinquanta per cento) dell'intero capitale sociale, in piena proprietà;

— c) esso Comparsente [redacted] in proprio, titolare di n. 150.000 (centocinquantamila) azioni ordinarie del valore nominale complessivo di Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), pari al 10,00% (dieci per cento) dell'intero capitale sociale, in piena proprietà;

— d) l'azionista (nudo proprietario) - debitamente autorizzato ad intervenire a codesta assemblea dagli aventi diritto - [redacted] assenti gli altri azionisti (nudi proprietari) [redacted] e [redacted];
 ————— ciascuno di essi titolare

per la nuda proprietà di n. 150.000 azioni ordinarie del valore nominale complessivo di Euro 150.000,00, pari al 10,00% per ognuno, e così in totale il 30,00%, dell'intero capitale sociale, con usufrutto vitalizio così suddiviso:

(1) — 1) per n.75.000 (settantacinquemila) azioni per ciascuno di essi, con usufrutto vitalizio a favore del predetto [redacted]

[redacted] cui spetta il diritto di voto;

(2) — 2) per n.75.000 (settantacinquemila) azioni per ciascuno di essi, con usufrutto vitalizio a favore della predetta Signora [redacted] cui spetta il diritto di voto;

(3) ————— D —————
 - che le azioni sono state tutte regolarmente esibite; (4) —
 - che non vi sono prestiti obbligazionari convertibili in essere;

- che non esistono portatori di strumenti finanziari dotati di diritto di voto da esercitarsi nell'assemblea dei soci;

————— E —————
 che l'Organo Amministrativo è presente nella persona di esso Comparsente, quale amministratore unico;

————— F —————
 che per il Collegio Sindacale sono presenti i Signori [redacted]

[redacted], Presidente, [redacted] e [redacted]

Tutto ciò constatato e fatto constatare, il Presidente - accertata preliminarmente l'identità dei presenti e la loro legittimazione ad intervenire - dichiara validamente costituita quest'Assemblea in forma totalitaria ed idonea a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, di cui

Assistente Amministrativo
Laura Rizzi

inizia la trattazione, argomenti sui quali gli intervenuti si dichiarano comunque sufficientemente informati, nessuno opponendosi alla relativa trattazione.

DISCUSSIONE

Sul primo punto, il Presidente illustra brevemente alla Assemblea le motivazioni che inducono a variare la denominazione sociale, proponendo di assumere la nuova denominazione di [redacted]

Sul secondo punto, il Presidente chiarisce ai presenti che l'assemblea è stata convocata dall'Organo amministrativo poiché la società versa nell'ipotesi prevista dall'art. 2447 del Codice Civile.

Dal bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017

- approvato dall'Assemblea degli Azionisti in data 27 luglio 2018 in sede ordinaria - emerge una perdita complessiva per

Euro 1.591.904,00 (unmilione cinquecentonovantunomilanovecentoquattro/00), nonché - tra le altre - le seguenti voci del patrimonio netto:

- capitale: Euro 1.500.000,00;

- riserva legale: Euro 104.970,00 (centoquattromilanovecentosettanta/00);

- utili (perdita portata a nuovo): Euro 525.537,00 (cinquecentoventicinquemilacinquecentotrentasette/00);

- utile (perdita dell'esercizio): Euro 1.066.367,00 (unmilione sessantaseimilatrecentosessantasette/00);

residuando un totale di patrimonio netto pari a complessivi Euro 13.067,00 (tredicimilasessantasette/00).

Il Presidente illustra altresì le risultanze della situazione patrimoniale da esso redatta in data 30 novembre 2018, relativa al periodo 1 gennaio 2018-30 settembre 2018 - messa oggi a disposizione, da parte dell'organo amministrativo, della compagine societaria e dell'Organo di controllo - dalla quale risulta la sussistenza di una ulteriore perdita, pari ad Euro 1.799.820,89 (unmilionesettecentonovantanovemilaottocentoventi virgola ottantanove), dichiarandosi dal Presidente che successivamente a detta data ed a tutt'oggi non vi sono ulteriori fatti di rilievo.

Il Presidente - considerato che l'entità delle perdite di cui sopra ha integralmente eroso la riserva legale pari ad Euro 104.970,00, residuando sul capitale sociale per il suo intero ammontare pari ad Euro 1.500,000,00 e generando un valore di patrimonio netto negativo per Euro 1.786.753,80 (unmilionesettecentoottantaseimilasettecentocinquantatre virgola ottanta) - invita l'Assemblea ad adottare quanto previsto dall'art. 2447 C.C.

All'uopo propone l'azzeramento del capitale sociale e la sua contestuale ricostituzione al minimo legale di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) con sovrapprezzo pari alla residua perdita, da offrirsi in opzione ai sensi dell'art. 2441 C.C..

Infine il Presidente chiarisce che, qualora gli aventi diritto

al voto intendessero accogliere la proposta di ricostituire, almeno fino al suddetto limite minimo di legge, il capitale sociale, si dovrebbe procedere all'approvazione delle necessarie e conseguenti variazioni dello Statuto.

A questo punto, prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale, il quale dà atto che il capitale sociale, quale oggi risultante dal vigente statuto, risulta integralmente sottoscritto e versato.

Il Presidente dell'Assemblea fa presente - nel caso in cui volontà dei soci fosse quella di non procedere in alcun modo alla riduzione del capitale sociale ed alla sua ricostituzione nel rispetto dei termini e delle modalità previste dalla legge meglio sopra esposte - come si renderebbe necessario prendere atto della sussistente causa di scioglimento in cui attualmente versa la società, prevista dalla legge ai sensi dell'articolo 2484 comma 1 n.4) C.C., e contestualmente procedere alla formale messa in liquidazione della società ed alla nomina dell'organo di liquidazione con pieni poteri.

Trattando il terzo punto posto all'o.d.g., il Presidente conclude la sua esposizione anticipando la manifestata volontà dei soci di presentare eventualmente domanda di concordato preventivo di cui al R.D. 16/3/1942 n. 267 e s.m.i., ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, ovvero ex art. 182/bis della sopra citata normativa.

Esaurita così l'esposizione, il Presidente invita l'Assemblea a discutere e deliberare.

Prende la parola l'azionista [redacted] che chiede venga verbalizzato quanto segue:

- 1) la difficoltà da lui avuta nell'ottenere informazioni sull'andamento della Società;
- 2) sull'eventuale ammissione ad una procedura concorsuale, la sua contrarietà al ricorso della procedura del concordato preventivo di cui all'articolo 161, sesto comma, R.D. 16/3/1942 n. 267 e s.m.i., nulla obiettando sull'eventuale ricorso alla procedura ex art. 182/bis della sopra citata normativa.

Nessun altro degli intervenuti chiede la parola.

L'Assemblea, con il voto favorevole - come in appresso specificato - degli azionisti pieni proprietari e degli usufruttuari aventi diritto al voto, manifestato per alzata di mano secondo l'accertamento fattone dal Presidente,

D E L I B E R A

(all'unanimità)

- 1° -

di approvare la variazione della denominazione sociale da [redacted] in [redacted] con conseguente modifica dell'art. 1 (uno) dello Statuto sociale, adottando un nuovo testo contenente, rispetto al precedente, la variazione dipendente dalla deliberazione testé assunta che si allega a quest'atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante, previa visione ed approvazione del Comparsente e sottoscrizione

Assistente Amministrativo

Laura Rizzi

del medesimo e di me Notaio, dandosi lettura da parte di me
Notaio dell'articolo 1 modificato dello Statuto;

- 2° -

di approvare la Situazione patrimoniale al 30 settembre 2018,
resa dichiarazione dagli azionisti e dai legittimati al voto
che - nonostante le perdite sopra descritte - manca da parte
degli azionisti la volontà di procedere alla riduzione nomina-
le del capitale sociale ed alla sua ricostituzione nel rispet-
to dei limiti e delle modalità previste dalla Legge.

Conseguentemente l'amministratore unico dà atto ed accerta che
si è verificata una causa di scioglimento ex lege ai sensi
dell'articolo 2484 comma 1 n.4) del Codice Civile;

- 3° -

riconosciuto lo scioglimento per legge, di nominare - confe-
rendogli tutti i poteri e le facoltà così come previste
dall'articolo 2489 C.C. - a tempo indeterminato quale unico
liquidatore della Società il [redacted] sopra
generalizzato, il quale dichiara di accettare l'incarico con-
feritogli, confermando l'inesistenza a proprio carico di alcu-
na causa di ineleggibilità o di decadenza o di incapacità ad
esercitare uffici direttivi.

- 4° -

di dare ampio mandato al nominato liquidatore unico per il
compimento e l'esecuzione della delibera sopra indicata, auto-
rizzandolo - ai sensi dell'art.2487 C.C. - al compimento di
tutti gli atti necessari per la conservazione del valore
dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche
di singoli rami aziendali, in funzione del miglior realizzo.

- 5° -

di approvare sin d'ora:

(con il voto contrario dell'azionista [redacted])

a) l'eventuale presentazione di domanda di concordato preven-
tivo di cui di cui all'articolo 161, sesto comma, del R.D. 16
marzo 1942 n.267 e s.m.i., come sopra meglio descritta;

(all'unanimità)

il ricorso alla procedura concorsuale di cui all'art. 182/bis
della suddetta normativa;

riservando in ogni caso all'organo gestorio e/o liquidatorio
la redazione della domanda e delle condizioni della procedura,
nel rispetto delle forme di legge e della relativa pubblicità;

- 6° -

(all'unanimità)

di delegare il legale rappresentante ad introdurre nel presen-
te verbale e nell'allegato Statuto tutte le modifiche e varia-
zioni, di carattere non sostanziale, che dovessero rendersi
necessarie ai fini dell'iscrizione del presente atto presso il
competente Registro delle Imprese ovvero per l'eventuale omo-
logazione avanti la competente Autorità Giudiziaria;

- 7° -

(all'unanimità)

con riferimento alla deliberata variazione della denominazione sociale - agli effetti delle conseguenti formalità catastali da eseguirsi ai sensi dell'art. 1, comma 276, della Legge 24 dicembre 2007 n.244 - il Comparsente dichiara che la Società è proprietaria di beni immobili siti in Comune di Treviso e di un terreno sito in Comune di Mogliano Veneto (TV), per cui vengono autorizzate le dipendenti formalità catastali, con esonero per i Responsabili degli Uffici competenti da ogni e qualsiasi responsabilità, obbligandosi a produrre la necessaria documentazione;

sempre con riferimento alla deliberata variazione della denominazione sociale, vengono espressamente autorizzate tutte le formalità da essa dipendenti, a titolo esemplificativo, presso il Pubblico Registro Automobilistico e la Motorizzazione Civile e/o D.D.T, presso la Camera di Commercio, il Registro delle Imprese, gli Uffici fiscali e previdenziali, le aziende erogatrici di servizi ed utenze, le Amministrazioni Comunali, Provinciali, Regionali, l'Agenzia delle Entrate, etc., ed ogni altro Ufficio, Amministrazione ed Autorità competente, le Società di leasing per gli eventuali contratti in corso, con esonero per gli stessi e per i loro Dirigenti e/o Funzionari da qualsiasi responsabilità al riguardo;

vengono altresì autorizzate le variazioni dell'intestazione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi, degli eventuali contratti con i clienti ed i fornitori, degli eventuali contratti di locazione autoveicoli senza conducente, di locazione finanziaria, di assicurazione, di somministrazione, dei rapporti di lavoro subordinato con il personale dipendente, dei contratti con qualsiasi Ente e/o Azienda, dei beni mobili registrati, etc., se esistenti, con pieno esonero per i rispettivi contraenti e/o Dirigenti da qualsiasi responsabilità.

Null'altro essendovi da deliberare, e nessuno chiedendo la parola, l'Assemblea viene chiusa alle ore diciannove e minuti quarantacinque (h. 19,45).

La richiesta di iscrizione nel Registro delle Imprese, contestualmente al deposito della presente deliberazione dell'Assemblea e dello Statuto aggiornato, verrà effettuata da me Notaio entro trenta giorni verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge ovvero dopo l'eventuale omologazione da parte della competente Autorità Giudiziaria.

BOLLO: ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo si richiama il disposto dell'art.1, comma 1/bis, e Nota 1/bis, Tariffa parte prima allegata al D.P.R. 642/1972.

Le spese del presente verbale, sue dipendenti e conseguenziali, sono a carico della Società.

Salvo quanto sopra precisato per l'articolo 1) modificato dello Statuto, viene omessa da parte di me Notaio la lettura dell'allegato al Comparsente per espressa volontà del medesimo.

(1)(2) Cancellari: « con unipunto vitalicio »;
 (3) Cancellari: « > » sostituiscono: « C »;

(h) Aggiunzioni: «- D -»; quattro postille con sei parole ed una lettera cancellata,

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale che, dattiloscritto a norma di legge da persona di mia fiducia ed in parte da me manoscritto, è stato da me Notaio letto - in presenza degli intervenuti - al richiedente che lo approva e unitamente all'allegato con me lo sottoscrive alle ore diciannove e minuti *quarantacinque (h. 19,45)*,
Occupava pagine *sette* fin qui di due fogli.



[Handwritten signature]



Eseguita voltura catastale

a TREVISO

il 14 DICEMBRE 2018

prot. n. TV 0148829

Eseguita voltura catastale

a TREVISO

il 14 DICEMBRE 2018

prot. n. TV 0148830

[Handwritten signature]

- ALLEGATO "A" -

- AL N. 282.290 DI REPERTORIO -

- S T A T U T O -

TITOLO I°

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1

E' costituita la società per azioni sotto la denominazione sociale di XXXXXXXXXX

ART. 2

La società ha sede legale in Treviso.

L'Assemblea degli azionisti potrà con propria delibera istituire sedi secondarie, centri operativi e filiali anche all'estero, modificando, se necessario, all'uopo lo Statuto Sociale.

Il domicilio degli azionisti, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dall'ultima iscrizione nel Libro dei Soci.

ART. 3

La Società ha per oggetto il commercio in proprio, per concessione, commissionato, rappresentanza, con o senza deposito, di automezzi in genere compresi veicoli industriali, semoventi ed anche macchine da trasporto interno, nonché dei mezzi speciali per movimenti di terra e di impiego dell'industria edilizia; di cicli e motocicli, di campers, roulottes e simili; il commercio dei loro accessori, pezzi di ricambio e di arredamento, delle attrezzature generiche e specifiche connesse.

La Società ha anche per oggetto l'esercizio di agenzia per l'intermediazione e compravendita di automezzi e pratiche automobilistiche; l'esercizio di officine meccaniche per manutenzioni e riparazioni degli stessi, di stazioni di servizio per il commercio e la distribuzione di carburanti e lubrificanti, lavaggio anche automatico degli automezzi e l'esercizio di quant'altro pertinente un posto di distribuzione; potrà gestire anche parcheggi privati, depositi e servizi di noleggio e di locazione di automezzi propri e di terzi.

La Società potrà gestire direttamente, concedere ed assumere in affitto aziende proprie e/o di terzi di qualsiasi specie ed oggetto.

La Società, in via non prevalente e del tutto occasionale e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà effettuare tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari ed immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie in genere, anche a favore di terzi, nonché assumere al solo scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in altre società.

ART. 4

La durata della Società è fissata dalla data della costituzione fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e

potrà essere prorogata, od anche anticipata, per delibera dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II°

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

ART. 5

Il Capitale Sociale è di Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila) interamente sottoscritto e versato, diviso in n. 1.500.000 (unmilione cinquecentomila) azioni da nominali Euro 1,00 (uno) cadauna.

ART. 5/bis

La Società potrà emettere obbligazioni, previa deliberazione dell'Assemblea che dovrà determinare le modalità di emissione, quelle di collocamento e quelle di estinzione ai sensi e per gli effetti degli artt. 2410 e segg. C.C.. Potrà essere attribuita all'organo di amministrazione facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni, anche convertibili, fino all'ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione con cui viene data delega all'Organo di Amministrazione ai sensi dell'art. 2420/ter del Codice Civile.

ART. 6

Le azioni sono trasferibili mortis causa.

La cessione inter vivos deve ottenere l'assenso dell'Assemblea ordinaria riservato comunque il diritto di prelazione ai vecchi azionisti, da esercitare entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione dell'assenso dell'Assemblea.

La comunicazione dovrà indicare il nome del compratore, il prezzo offerto per le azioni e le modalità di pagamento.

Resta inteso che la prelazione può essere esercitata per la totalità delle azioni in vendita, anche da un solo socio, qualora gli altri vi rinuncino: il termine di sessanta giorni deve considerarsi perentorio.

Qualora non venga esercitato il diritto di prelazione, l'Assemblea ordinaria dei soci, nei trenta giorni successivi, può negare l'assenso all'ingresso dei nuovi soci, a condizione che indichi altro soggetto disponibile ad acquistare le azioni alle stesse condizioni comunicate dal socio cedente, salvo quanto disposto dal comma successivo per il prezzo delle azioni. Qualora, pur comunicando di voler esercitare la prelazione, taluno dei soci dichiara di non essere d'accordo sul prezzo delle azioni, e nel caso di cui al comma precedente in cui il soggetto indicato dall'Assemblea disponibile ad acquistare le azioni non sia d'accordo sul prezzo richiesto dal venditore, questo sarà stabilito da un terzo arbitratore, a norma dell'art. 1473 C.C..

Gli oneri per l'arbitraggio saranno a carico degli offerenti se il prezzo stabilito dall'arbitratore risulterà inferiore a quello proposto nell'offerta; in caso diverso sarà a carico degli acquirenti, in proporzione alle azioni acquistate. Le norme del predetto articolo si applicano anche nel caso di



cessione di diritti di opzione per aumenti di capitale e per il recesso, operato ai sensi dell'art. 2437 C.C. _____

I soci che hanno esercitato il diritto di prelazione dovranno pagare il prezzo stabilito entro 90 (novanta) giorni dalla sua determinazione, salva diversa convenzione. _____

_____ TITOLO III° _____

_____ ASSEMBLEE _____

_____ ART. 7 _____

Le Assemblee ordinarie e straordinarie saranno convocate dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico anche fuori dalla sede della Società, sempre in Italia, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; nell'avviso devono essere indicati il luogo, il giorno, l'ora dell'assemblea e l'elenco degli argomenti da trattare, nonché la data dell'assemblea stessa in seconda convocazione. _____

Le Assemblee, ordinarie e straordinarie, potranno tuttavia essere convocate anche con raccomandata e/o fax a tutti gli Amministratori, Sindaci ed azionisti, oppure convocata con avviso pubblicato sul quotidiano locale "IL GAZZETTINO" almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e con le stesse modalità di cui sopra. _____

Le assemblee saranno tuttavia validamente costituite, senza le formalità di pubblicazione e di avviso, con la presenza dell'intero capitale sociale, di tutti gli amministratori e di tutti i sindaci effettivi e del revisore contabile, se nominato. _____

_____ ART. 8 _____

Ogni azionista ha diritto ad un voto per ogni azione da nominali Euro 1,00 (uno) e potrà farsi rappresentare in Assemblea solo da altro azionista che non sia amministratore o dipendente della Società, fermi i divieti di cui all'art. 2372 C.C.. _____

_____ ART. 9 _____

Le Assemblee sono presiedute o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico; in caso di loro assenza o impedimento sarà assunta dall'azionista designato dai presenti. _____

Il Presidente sarà assistito da un segretario, anche non azionista, nominato dall'Assemblea, chiamando a tale funzione un Notaio qualora l'Assemblea sia convocata in sede straordinaria. _____

_____ ART. 10 _____

L'Assemblea ordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti azionisti che rappresentino la maggioranza del capitale sociale; in seconda convocazione delibera qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata dai soci intervenuti. _____

L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti azionisti che rappresentino più della metà del capitale sociale in prima convocazione; in seconda convocazione con il

voto favorevole di tanti azionisti che rappresentino più di un terzo del capitale sociale.

In ambedue i casi la votazione si svolgerà con le modalità che, di volta in volta, saranno determinate dal Presidente.

TITOLO IV°

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

ART. 11

La Società è amministrata, su designazione dell'assemblea ordinaria, da un Consiglio di Amministrazione o da un Amministratore Unico.

Il Consiglio di Amministrazione sarà costituito da tre a cinque amministratori, anche non azionisti, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta dall'Assemblea ordinaria medesima.

Gli amministratori restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

ART. 12

Quando la Società è amministrata da un Amministratore Unico, questi avrà la firma e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio nonché la facoltà per tutte le operazioni di ordinaria amministrazione; avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per esplicare il suo mandato ed una remunerazione a carico del bilancio fissata di volta in volta dall'assemblea per ogni e/o più esercizi.

L'Amministratore unico è autorizzato a nominare direttori e procuratori ed anche delegare loro la firma sociale con quelle mansioni, cauzioni, retribuzioni e limiti di azione che crederà del caso.

Quando la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione gli Amministratori procederanno alla nomina del Presidente e di uno o più consiglieri delegati.

Il Consiglio ha tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione e si riunirà, per invito del Presidente, o anche su richiesta di un Consigliere, trasmesso per lettera raccomandata almeno tre giorni correnti prima della riunione; nei casi urgenti, il Consiglio potrà essere convocato con telegramma inviato almeno un giorno prima.

Il Consiglio potrà delegare i suoi poteri ad uno o più Consiglieri delegati oppure a persone estranee per singoli incarichi, e nominare direttori procuratori, rappresentanti ed assumere il personale.

TITOLO V°

COLLEGIO SINDACALE

ART. 13

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, tutti regolarmente scelti nell'Albo dei Revisori dei Conti, ai quali è affidato anche il controllo contabile ai sensi dell'art. 2403 C.C.; dovrà essere nominato il Revisore Contabile ricorrendo le condizioni previste dagli artt. 2409 bis e segg. C.C..

I Sindaci ed il Revisore dei Conti durano in carica un triennio, cioè fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio del loro mandato; l'Assemblea che li nomina designerà il Presidente del Collegio e fisserà il compenso annuo per i Sindaci effettivi ed il Revisore dei Conti in relazione alla tariffa professionale per i Dottori Commercialisti.

TITOLO VI°

BILANCIO ED UTILI

ART. 14

Gli esercizi si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore Unico, provvederà alla formazione del bilancio sociale nelle sue componenti di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa corredandolo con la relazione sulla gestione, sottoponendolo quindi alla approvazione dell'Assemblea ordinaria, debitamente convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, od entro 180 (centottanta) giorni se si manifesteranno le esigenze particolari per applicare questo termine, ex art. 2364 C.C..

ART. 15

Gli utili di bilancio, dedotto il 5% per la riserva legale obbligatoria, verranno devoluti al capitale sociale, salva diversa delibera dell'assemblea.

ART. 16

Il pagamento degli utili sarà effettuato nei termini e con le modalità stabiliti dall'assemblea di volta in volta; gli utili non riscossi si prescrivono, a favore della società, nel termine di cinque anni dal giorno in cui sono posti in pagamento.

TITOLO VII°

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 17

Addivenendosi in qualsiasi momento, per la scadenza della durata ed anche per qualsiasi altro motivo, allo scioglimento della società, l'assemblea straordinaria provvederà al riconoscimento dello stato di liquidazione ed alla nomina di uno o più liquidatori per i quali saranno fissati i poteri, le facoltà, i limiti di azione ed il compenso, ed indicata contestualmente la sede della liquidazione.

TITOLO VII°

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 18

Ogni e qualsiasi controversia, nessuna esclusa od eccettuata, che dovesse insorgere tra i soci e la società, tra questi e gli amministratori ed i sindaci ed il revisore dei conti, ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale ad eccezione di quelle nelle quali la Legge prevede l'intervento del Pubblico Ministero, sarà rimessa alla decisione di un unico arbitro nominato dal Presidente del Tribunale competente

Laura Rizzi
Laura Rizzi

per il territorio in cui ha sede legale la società su ricorso della parte più diligente.

L'arbitro così nominato procederà all'esame ed alla decisione, sui quesiti sottopostigli, secondo il rito del Codice di Procedura Civile, pronunciando un lodo da notificare alle parti nel termine di 90 (novanta) giorni dalla data della accettazione dell'incarico, lodo inappellabile che comporterà anche l'indicazione del carico degli onorari e delle spese dell'arbitro stesso.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n.5 del 17/01/2003.

TITOLO VII°

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 19

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e delle Leggi in materia di società per azioni.





MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE
TREVISO

La presente copia, composta da n. **14 (quattordici)** pagine, è conforme all'originale
atto conservato in questo Archivio Notarile Distrettuale.

Si rilascia al in carta esente da bollo per CONSULENZA TECNICA GIUDIZIARIA.

bolletta n 1622 dd 2 LUG. 2023 per € **67,50**

Treviso, 2 LUG. 2023

Assistente Amministrativo
Laura Rizzi